



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ordinanza n. 12

IL SINDACO

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (Aedes albopictus E Culex pipiens) E LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE - ANNO 2021

C O N S I D E R A T O C H E è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare anche in considerazione del fatto:

- **C H E** nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

- **C H E** nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

- **C H E** nel corso dell'estate 2017, come certificato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), si è verificata una epidemia di chikungunya in Italia nella Regione Lazio e nella Regione Calabria;

- **C H E** nel corso dell'estate 2020, come riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;

- **C H E** è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

- **C H E** l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e, che pertanto, è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

V I S T A l'intesa tra Stato e Regioni sancita in data 15 gennaio 2020 sul documento recante “ Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 “;

V I S T A la Legge 23 dicembre 1978 N. 833 “ Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale “ con particolare riferimento all'articolo n. 13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”) e dell'articolo 32, comma 3 (“ Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria ”);

V I S T O il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di “ Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

V I S T A la Legge Regionale 9 aprile 2015 N. 11 “ Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ”;

V I S T A la Legge Costituzionale 18.10.2001 N. 3;

V I S T E le Circolari del Ministero della Sanità N. 13 del 19.07.1991 e N. 42 del 25.10.1993;

V I S T E le Deliberazioni di Giunta Regionale dell'Umbria N. 443 del 9 aprile 2003, N. 543 del 12.05.2004, N. 662 del 12.4.2005, N. 865 del 24.05.2006 e N. 469 del 26.03.2007 nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;

V I S T A la Circolare del Ministero della Salute del 16.06.2015 inerente “ Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ”;

V I S T E le indicazioni tecniche contenute nelle “ Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia “ predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

P R E S O A T T O delle indicazioni tecniche contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Umbria N. 1205 del 22.09.2008;

C O N S I D E R A T A l'informativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di “ Malattie trasmesse da vettori ” emanata in data marzo 2014;

V I S T O il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'articolo n. 50, comma 5 nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

P R E S O A T T O della nota della Azienda USL Umbria |1|, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n |4|0|1|6|7| del |0|5|0|3|2|0|2|1|, acquisita al protocollo del Comune con n. |2|6|6|6|, con la quale si invita l'Amministrazione Comunale ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, e delle malattie di origine tropicale;

V I S T A la Legge 24 novembre 1981 N. 689;

C O N S I D E R A T O C H E l'Amministrazione Comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

A T T E S O C H E, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi Sanitari Locali;

C O N S I D E R A T O C H E i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

O R D I N A

Nel periodo compreso tra il 1° del mese di APRILE |2|0|2|1| ed il 31 del mese di OTTOBRE |2|0|2|1|

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc. di:

a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea.

b. di eliminare negli orti, nei giardini, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge.

c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immertervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi.

d. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. a tutti gli amministratori di condomini di:

a. comunicare **entro il 30 di aprile**, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1, via fax allo 075/5412460 oppure PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it l'elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente.

3. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale di:

a. provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.

b. comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1 via fax al n. 075/5412460 oppure PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it che provvederà ai controlli necessari.

4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua.

b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.

5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:

a. svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui, ecc.; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

A V V E R T E C H E

a) La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

b) *La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.*

DISPONE INOLTRE CHE

1) L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1 - Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

2) La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on- line, sul sito internet del Comune di Massa Martana e mediante affissione di idonea comunicazione presso gli appositi spazi.

3) Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di legge a:

➤ **Corpo di Polizia Locale** al seguente indirizzo e-mail: vigili@comune.massamartana.pg.it

➤ **Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1** - Servizio Controllo Organismi Infestanti – c/o USLUmbria1 al seguente indirizzo di PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it

➤ **Comando Stazione Carabinieri di Massa Martana** – Viale Roma n. 30 - 06056 Massa Martana (PG) al seguente indirizzo di PEC: tpg29846@pec.carabinieri.it

➤ **Regione Carabinieri Forestale "Umbria"** - Stazione di Todi con sede in Via Martiri delle Foibe n.12/A – 06059 Todi (PG) al seguente indirizzo di PEC: fpg43630@pec.carabinieri.it

Per qualsiasi informazione contattare il Comune di Massa Martana - Ufficio Tecnico allo 075/8951707 – 075/8951705

Massa Martana, 11-03-2021

IL SINDACO
Francesco FEDERICI

